

# **Statuto dell'Associazione Interparrocchiale Missionaria Croce Coperta**

## **Titolo I – Costituzione – Sede - Durata**

**Art. 1)** E' costituita un'Associazione di solidarietà denominata "Associazione Interparrocchiale Missionaria Croce Coperta", promossa da alcuni sostenitori dell'Istituto delle Piccole Suore di S. Teresa di Gesù Bambino di Imola che operano nell'ambito missionario;

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Imola, Bologna, in Via Paolini, 4;

**Art. 3)** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;

## **Titolo II – Scopi**

**Art. 4)** L'Associazione ha lo scopo di aiutare le persone comunque bisognose; in particolare, promovendo atti di solidarietà sotto forma di aiuti, sia morali che materiali, tendenti a soccorrere persone che versino in stato di difficoltà o di indigenza e sostenendo ed incrementando attività missionarie cattoliche, visitandole ed inviando mezzi finanziari, indumenti e generi vari. L'Associazione, aperta a tutti, senza distinzione di credo politico, religioso o culturale è indipendente da qualsiasi partito o raggruppamento e non ha scopi di lucro.

**Art. 5)** L'Associazione si propone il raggiungimento degli scopi istituzionali svolgendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari, istituzione di biblioteche.
- b) Iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di films e documentari.
- c) Attività associative: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
- d) Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione.
- e) Attività editoriali: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazioni augurali ecc...
- f) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nell'assistenza igienico-sanitaria.

L'Associazione può ricevere donazioni ed eredità, stipulare contratti a titolo oneroso per assicurarsi la disponibilità di tutti i beni che si rivelino opportuni o necessari per il conseguimento dei propri fini culturali ed assistenziali e può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, consentite dalla legge, aventi pertinenza con gli scopi associativi. L'organizzazione e la gestione delle attività dell'Associazione sono disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica. Le attività elencate sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono

solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **Titolo III – Patrimonio**

**Art. 6)** Il patrimonio è costituito dai contributi associativi e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### **Titolo IV – Proventi**

**Art. 7)** Le entrate dell'Associazione, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al perseguimento delle finalità statutarie, sono costituite da:

- a) contributi associativi;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

### **Titolo V – Associati**

**Art.8)** Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Gli Associati si distinguono in effettivi e benemeriti. Sono soci effettivi coloro che, mediante il versamento della quota associativa, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, aderiscono incondizionatamente allo statuto e collaborano attivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'ammissione dei Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne curerà l'annotazione nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

**Art. 9)** Gli associati effettivi hanno diritto di:

- a) esprimere il proprio voto su tutti gli oggetti sottoposti a delibera dell'Assemblea;
- b) essere eletti Membri del Consiglio Direttivo;
- c) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- d) prendere visione dei documenti contabili e degli atti del Consiglio Direttivo.

Nell'esercizio dei diritti loro spettanti essi possono liberamente accedere ai locali dell'Associazione.

**Art. 10)** La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per recesso, morosità, esclusione dovuta a gravi motivi. Per il recesso e l'esclusione degli Associati si osservano le norme contenute nell'art. 24 del Codice Civile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci Benemeriti sono coloro che, senza impegnarsi in sottoscrizioni di quota, concorrono al raggiungimento degli scopi con elargizioni in danaro e/o natura. Saranno pertanto tenuti al corrente dell'attività dell'Associazione e potranno partecipare alle varie manifestazioni allestite nell'ambito delle attività che l'Associazione andrà a svolgere.

## **Titolo VI – Assemblea**

**Art. 11)** L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di almeno un decimo degli associati, nella sede sociale o altrove e comunque in Italia, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. Delibera inoltre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni. All'Assemblea straordinaria spetta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato. Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione, anche se riguardano le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, si osservano le norme contenute nel comma primo dell'art. 21 del Codice Civile, mentre per la deliberazione relativa allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, e ciò in conformità di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

## **Titolo VII Amministrazione – Rappresentanza**

**Art. 12)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 (secondo quanto disposto dall'Assemblea) Associati, nomi nati a maggioranza relativa dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri e purché resti in carica la maggioranza, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con altri Soci fino alla prima Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite. Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano, in forma scritta e motivata, almeno i due terzi dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. E' riconosciuta al Presidente la facoltà di veto su ogni deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente Statuto riservate tassativamente all'Assemblea. Il Consiglio ha pertanto la facoltà di assumere obbligazioni, anche cambiarie, nonché di stipulare contratti di mutuo e finanziamenti entro i limiti stabiliti dall'Assemblea. L'esercizio dell'Associazione ha inizio l'1° e si chiude il 31.12 di ogni anno. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio di previsione, del programma di attività e del bilancio consuntivo corredandolo con una relazione sull'andamento dell'attività da sottoporre all'Assemblea.

## **Titolo VIII – Organo di controllo**

**Art. 13)** L'organo di controllo sarà formato da un collegio di revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti e dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. L'organo di controllo attualmente non sarà funzionante, ma potrà essere deliberata la sua istituzione con un'assemblea straordinaria.

#### **Titolo IX – Scioglimento**

**Art. 14)** Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni operanti nel settore delle attività missionarie.

#### **Titolo X – Disposizione generale**

**Art. 15)** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.